



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RODI GARGANICO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 109/22	SENT.
N. 180/20	R.A.C.
N. ....	REP.
N. 267/22	CRON.

Il Giudice di Pace di Rodi Garganico Dott.ssa Vilma Russo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al N.180/20 del Ruolo Generale Affari Contenziosi della Sezione Unica, decisa all'udienza del 03.10.2022 avente per oggetto: risarcimento danni

**Tra**

Falcone Giuseppe cf FLCGPP73P11G487N con il proprio ministero ex art 86 cpc domto in Peschici viale Libetta n 23

**Attore**

**CONTRO**

TELECOM ITALIA spa rapp. e difesa dall'avv. Francesco Tuccillo dom.ta in Napoli alla via A. d'Isernia n 8

**Convenuta**

Conclusioni: le parti concludevano come da verbale

## FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. Giuseppe Falcone, conveniva in giudizio la Telecom Italia spa in persona del r.l.p.t., lamentando un disservizio che si sarebbe verificato sulla linea telefonica 0884/ 915373, attiva presso lo studio legale in viale Libetta 23; esponeva l'attore che il 6.11.18 si verificava un guasto della detta linea telefonica, imputabile alla convenuta, con conseguente non funzionamento sia della linea voce sia del fax sia dell'ADSL e di ogni connessione Internet; che solo il 10.11.18 a seguito di diversi solleciti, veniva ripristinata la linea telefonica.

L'attore riteneva che durante il disservizio subiva disagi e danni anche afferenti il lucro cessante, ritenendo di aver perso diversi clienti poiché la linea telefonica risultava libera, mentre in realtà era interrotta; gli stessi non avendo il numero di cellulare, si rivolgevano ad altri professionisti; (sig Luciano Polignone e Marco Pio Tavaglione) l'attore lamentava anche danni e disagi derivanti dall'impossibilità di leggere ed inviare email e pec di inviare e ricevere fax di effettuare telefonate di consultare le banche dati ecc.

l'attore chiedeva giudizialmente l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e il conseguente risarcimento di tutti i danni contrattuali, patrimoniali e non, anche esistenziali, cagionati dal convenuto gestore quantizzati in complessivi € 5.000,00 contenendo la domanda nel limite della competenza oltre al rimborso delle spese e competenze di lite;

alla udienza del 19.10.2020 si costituiva la Telecom Italia Spa la quale eccepiva preliminarmente la improcedibilità della domanda per

non aver esperito il tentativo di conciliazione presso il Corecom ; nel merito l'infondatezza della pretesa per la limitazione convenzionale di responsabilità ed inesistenza dei danni e degli indennizzi richiesti, chiedeva pertanto il rigetto della stessa.

Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, la causa veniva rinviata all'udienza del 03.10.2021 per la precisazione delle conclusioni e la discussione.

Alla stessa udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.

#### DIRITTO

La domanda è risultata fondata solo in parte e pertanto viene accolta per le seguenti motivazioni e limitazioni.

La preliminare eccezione di improcedibilità non è risultata fondata; dall'esame della documentazione in atti, si evidenzia l'esperito tentativo di conciliazione presso il Corecom Puglia .

Nel merito, la convenuta Telecom, non contestando l'interruzione della linea sulla utenza telefonica in essere, ha provato di aver agito in maniera diligente ed adempiuto ai propri obblighi contrattuali, ripristinando la linea telefonica dopo solo 4 giorni . Il contratto di fornitura di servizi telefonici, può essere considerato un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare i propri bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole; lo stesso va ricondotto allo schema contrattuale del contratto di somministrazione, secondo cui il somministratore si assume l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento anche i rischi della fornitura, condizione, come detto, non rispettata nel caso di specie. Si deve evidenziare che i disservizi lamentati e provati dall'attore sono stigmatizzati poiché gli utenti di servizi

di telefonia fissa e/o di telefonia mobile e di servizi di accesso a Internet da postazione fissa e/mobile hanno diritto a **indennizzi** in caso di **disservizi**, secondo quanto previsto nel **regolamento** approvato da **AGCOM** con la delibera n. 67/10/CIR. Il comprovato e incontestato isolamento della linea voce e DSL relativa all'utenza attorea per soli 4 giorni da diritto a norma della su richiamata delibera ad un indennizzo pari a € 5,00 al giorno fino ad un massimo di € 100,00 a prescindere dal massimale indicato nella carta dei servizi, in quanto, l'applicazione dei suddetti parametri, viola in termini di adeguatezza, il principio di proporzionalità, che presuppone una corrispondenza tra l'indennizzo erogato e il pregiudizio subito. Nel caso di specie, in considerazione del fatto che il disservizio è durato 4 giorni, e che lo stesso è stato segnalato in data 6.11.18 e ripristinato il 10.11.18, considerato tale servizio indispensabile per le normali attività professionali, all'attore potrà essere riconosciuta la totale somma di € 60,00 € 30,00 X 2 giorni a partire dal secondo giorno dopo la segnalazione, quantizzando così il disagio arrecato allo studio professionale per la mancanza di linea. Passando alla richiesta di risarcimento danni da lucro cessante, lo stesso è risultato non provato pertanto viene rigettato. La richiesta di risarcimento per la perdita di clientela, va inquadrata nel principio giuridico di perdita da chance e a tal proposito l'univoco orientamento giurisprudenziale della Cassazione, detta i principi per la sua liquidazione. Considerato che la linea telefonica fissa, ad oggi, non è il solo modo per mettersi in contatto con il professionista, considerato il brevissimo periodo di sospensione dell'utenza e considerato che l'oggetto delle azioni da intraprendere non era né

urgente né indifferibile, né vi è prova certa che le stesse siano state effettivamente intraprese nei tempi stretti dei quattro giorni in questione, la domanda non può trovare accoglimento. Riguardo al danno non patrimoniale non è stato provato alcun pregiudizio esistenziale idoneo a superare la soglia di sufficiente gravità e compromissione della sfera personale (come individuata dalle Sezioni Unite con le sentenze gemelle del 2008), quale limite imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale. Considerata la soccombenza reciproca le spese di causa possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Falcone Giuseppe contro Telecom Italia Spa così provvede :

accoglie la domanda, dichiara l'inadempimento contrattuale da parte della convenuta Telecom Italia spa e per l'effetto la condanna alla corresponsione dell'indennizzo dovuto all'attore così come liquidato in complessivi € 60,00 oltre interessi e rivalutazione;  
spese compensate.

Rodi Garganico 17.10.2022

Il Giudice di Pace  
Avv. Vilma Russo

